



Sommario

ARTICOLO 1 S	5
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	5
ARTICOLO 2 S	8
DURATA	8
ARTICOLO 3 S	8
MODIFICHE CONTRATTUALI	8
ARTICOLO 4 S	9
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE.....	9
ARTICOLO 4 S BIS.....	11
QUALIFICAZIONE CLOUD	11
ARTICOLO 4 S TER	13
EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD.....	13
ARTICOLO 5 S	13
TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	13
ARTICOLO 6 S	14
GARANZIE.....	14
ARTICOLO 7 S	14
SUBAPPALTO	14
ARTICOLO 8 S	14
CONSEGNA E ATTIVAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DYNATRACE	15
ARTICOLO 8 S BIS -[EVENTUALE] -	15
CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA	15
ARTICOLO 9 S	15
VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	15
ARTICOLO 10 S.....	17
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	17
ARTICOLO 11 S.....	20
SERVIZI DI SUPPORTO.....	20
ARTICOLO 12 S.....	21
PENALI	21
ARTICOLO 13 S.....	25
CORRISPETTIVO.....	25
ARTICOLO 13 S BIS	26
REVISIONE PREZZI	26
ARTICOLO 14 S.....	27
FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	27
ARTICOLO 15 S.....	30
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	30
ARTICOLO 16 S.....	31
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	31
ARTICOLO 17 S.....	32
NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	32



ARTICOLO 18 S - [EVENTUALE]	37
PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	37
ARTICOLO 19 S -	38
FORZA MAGGIORE	38
ARTICOLO 20 S	39
PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	39
ARTICOLO 21 S -	40
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	40

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della
Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

oppure

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”).

PREMESSO CHE

L'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, l'INAIL e Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione in data 17 marzo 2022.

- a) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, *<eventuale ove richiesto>*; e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto; successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- d) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **B2112D0A86**;
- e) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- f) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Patto di integrità; Allegato "IV" – Privacy; *<eventuale Allegato "V" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara>*, *<eventuale Allegato "VI" - il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- h) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- i) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende l'INAIL;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- j) ***[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: _____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]***

Classificazione documento: Consip Public



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso. La fornitura prevede l'accorpamento dei prodotti richiesti (**Sottoscrizioni Dynatrace**) in un *"macro contenitore"* denominato **Rate Card**, che può essere definito come una sorta di abbonamento annuale, con i prezzi unitari delle sottoscrizioni cui l'utente può accedere, tanto più convenienti quanto maggiore è la capienza complessiva della tipologia di Rate Card prescelta e con elevata flessibilità di utilizzo, la cui composizione è di seguito dettagliata, e l'erogazione di servizi di Supporto:
 - a) **Sottoscrizioni annuali della soluzione Dynatrace** (in parte base/in parte opzionali, retribuite utilizzando la modalità contrattuale della Rate Card, denominata DPS - Dynatrace Platform Subscription) da rinnovare annualmente, inclusive della manutenzione evolutiva e correttiva standard, a partire dalla "Data di accettazione della fornitura";
 - b) **Supporto Premium – Package "Enterprise Success & Support"**;
 - c) **Supporto professionale - Package "Quick start" (1 pacchetto annuo di 6 G/P)**;
 - d) **Supporto professionale - Package "Automated Problem Remediation" (1 pacchetto annuo di 14 G/P).**

Rate Card (dettaglio delle Sottoscrizioni incluse)

Sottoscrizione	Quantità	Metrica
Full-Stack Monitoring	3.324,00	Per 100,000 memory-gibibyte-hours
Infrastructure Monitoring	235,73	Per 100,000 host-hours
Runtime Vulnerability Analytics	1.401,26	Per 100,000 memory-gibibyte-hours
Runtime Application Protection	1,00	Per 100,000 memory-gibibyte-hours
Real User Monitoring without Insights	544,10	Per 100,000 sessions
Real User Monitoring with Session Replay without Insights	1,00	Per 100,000 session replay captures
Real User Monitoring Property without Insights	1,00	Per 100,000 properties per session
Browser Monitor or Clickpath without Insights	663,98	Per 100,000 synthetic actions
Third-Party Synthetic API Ingestion without Insights	1,00	Per 100,000 third-party synthetic results

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



HTTP Monitor without Insights	1,00	Per 100,000 synthetic requests
Log Management & Analytics - Ingest & Process	1,00	Per 10,000 gibibytes
Log Management & Analytics - Retain	1,00	Per 1,000,000 gibibyte-days
Log Management & Analytics - Query	1,00	Per 1,000,000 gibibytes-scanned
Events - Ingest & Process	1,00	Per 10,000 gibibytes
Events - Retain	1,00	Per 1,000,000 gibibyte-days
Events - Query	1,00	Per 1,000,000 gibibyte-scanned
Automation Workflow	1,00	Per 10,000 workflow-hours
AppEngine Functions - Small	1,00	Per 1,000,000 invocations
Custom Metrics Classic	81,82	Per 100,000,000 metric data points
Log Monitoring Classic	35,78	Per 100,000,000 log records
Custom Traces Classic (OpenTelemetry)	1,00	Per 100,000,000 spans
Custom Events Classic	1,00	Per 100,000,000 custom events
Serverless Functions Classic	1,00	Per 100,000,000 invocations

2. La **manutenzione** evolutiva e correttiva standard della piattaforma è **inclusa nella sottoscrizione** e non prevede personale Dynatrace in quanto le installazioni sono automatiche o, se disabilitata la funzionalità automatica, demandate a chi gestisce la piattaforma.
3. All'avvio della fornitura, per ognuno dei tre anni di contratto, INAIL si impegna ad acquistare la totalità degli oggetti di fornitura compresi nella Rate Card in base alle proprie esigenze, al momento definite; la quota a carico di INAIL relativa alla stessa verrà corrisposta al fornitore con fatturazione annuale anticipata.
4. In corso di validità della Rate Card, qualora si renda necessario, ogni anno, all'esaurimento della capienza economica delle stesse, INAIL potrà richiedere ulteriori quantità dei vari prodotti (**parte opzionale**), sino ad un massimo del 20% del loro valore economico, al prezzo unitario delle sottoscrizioni indicato nella Rate Card, gestendole in modalità a consumo con consuntivazione trimestrale posticipata.
5. INAIL si riserva la possibilità di richiedere, a parità di costo totale della Rate Card, una rimodulazione dell'uso delle singole licenze sulla base delle proprie esigenze.
6. Si precisa che gli oggetti di fornitura opzionali saranno acquisiti da INAIL, solo in caso di effettivo bisogno.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
8. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei prodotti software.
9. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



10. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Sottoscrizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) tramite *pec o mail* inviata ad _____. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Sottoscrizioni dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla mail dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e la versione dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Sottoscrizioni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.
11. il Fornitore entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente le modalità di consegna e attivazione dei servizi individuando, per ciascuna attività, personale, mezzi e tempi di esecuzione. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. La Committente potrà richiedere eventuali modifiche sui termini proposti nel piano operativo che dovranno essere recepite dal Fornitore entro il termine di 5 giorni, pena l'applicazione delle penali. I termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
12. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e/o nel piano operativo, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
13. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____
14. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura.
Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale INAIL potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a INAIL eventuali modifiche.

Classificazione documento: Consip Public



ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” delle Sottoscrizioni di cui all’art. 1S, lettera a). L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 17, comma 9, del Codice, contestualmente alla stipula. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 121 del Codice.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S

MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all’art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto dall’art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui precedenti lettere b), c) ed e) la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell’art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

Classificazione documento: Consip Public



può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni

Classificazione documento: Consip Public



- caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
5. Le Sottoscrizioni oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
 6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che> dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
 11. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
<eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire>: La Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperienziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>
 12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

Classificazione documento: Consip Public



comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S BIS

QUALIFICAZIONE CLOUD

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto ai sensi del par. 6 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. "Oggetto", si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per il tramite del Responsabile della fornitura, per la soluzione di tali problematiche ricorrendo a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi ("Availability") indicato dovrà essere rispettato, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali".
3. Il livello di qualificazione previsto per l'erogazione oggetto del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, anche alla luce di quanto previsto dal decreto direttoriale ACN n. 29 del 2 gennaio 2023. Resta inteso che troveranno applicazione, ove possibile, le disposizioni eventualmente introdotte a seguito dell'entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 30 giugno 2024.
4. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione del servizio cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, quest'ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti. In tale ultima ipotesi, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite pec, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare - eventualmente per il tramite del CSP/Produttore -, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
5. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso, eventualmente per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
6. Il Fornitore può opporre un rifiuto solo nel caso in cui il conseguimento del livello superiore di qualificazione alteri l'equilibrio contrattuale, eccependo l'eccessiva onerosità dell'adempimento rispetto alle condizioni contrattuali originarie ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, laddove l'adeguamento al livello di qualificazione di livello superiore risulti tecnicamente impossibile e non rientri invece nella normale alea contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione.

Classificazione documento: Consip Public



7. Nel caso in cui il Fornitore, eventualmente per il tramite del CSP/Produttore, intenda conseguire la qualificazione richiesta, ma l'adempimento comporti un'alterazione dell'equilibrio contrattuale oltre l'alea normale del contratto opera quanto previsto all'art. "Corrispettivo", e la Committente potrà far ricorso al meccanismo di adeguamento del prezzo ivi disciplinato.
8. Nel caso in cui venga dedotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, la Committente, a seguito dell'esame della documentazione prodotta e dell'eventuale contraddittorio con il Fornitore, ha facoltà, qualora possibile, di non apportare modifiche al contratto rispetto alle condizioni precedentemente stabilite, proseguendo, eventualmente, il rapporto contrattuale per la sola parte, se esistente, per cui non si renda necessario un livello di qualificazione più elevato o l'implementazione di requisiti aggiuntivi. Per la restante parte, invece, ove quindi non sia possibile proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni in precedenza stabilite, la Committente potrà procedere al recesso parziale.
9. La disciplina di cui ai precedenti commi da 5 a 9, si applica anche laddove, nel passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud:
 - ✓ siano previsti requisiti diversi o aggiuntivi per il conseguimento del nuovo livello di qualificazione;
 - ✓ la classificazione dei dati trattati resti immutata ma sia richiesto un diverso livello di qualificazione;
 - ✓ eventuali ulteriori casistiche conseguenti alla disciplina del regime ordinario.
10. In caso di avvio del procedimento di sospensione o revoca della qualificazione da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
11. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
12. In caso di avvio del procedimento di sospensione o di revoca ovvero di avvenuta sospensione della qualificazione, il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente ogni qualsivoglia indicazione ricevuta da ACN, entro 5 giorni solari dalla relativa ricezione, e a prestare, ove possibile, la necessaria collaborazione al CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Anche in tal caso, resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la

Classificazione documento: Consip Public



conseguenza che, laddove emergesse che il Fornitore abbia ommesso di darne comunicazione e/o non abbia prestato la necessaria collaborazione al CSP, ove possibile, la Committente applicherà la penale prevista.

13. Si precisa che la sospensione o la revoca possono essere riferite a uno o più prodotti oggetto del contratto.
14. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione".
15. Resta fermo quanto previsto dall'art. "Modifiche del contratto".

ARTICOLO 4 S TER

EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).
2. Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il ricaricamento dei dati su infrastrutture individuate dalla Committente.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.

ARTICOLO 5 S

TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Le sottoscrizioni Dynatrace, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione a tempo determinato, sino alla scadenza annuale delle Sottoscrizioni stesse, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le Sottoscrizioni Dynatrace, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

Classificazione documento: Consip Public



ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire successivi commi:

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.>

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 8 S

Classificazione documento: Consip Public



CONSEGNA E ATTIVAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DYNATRACE

1. La Consegna e l'attivazione delle **Sottoscrizioni Dynatrace** di cui al precedente Art. 1 S, comma 1, lettera a), oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore improrogabilmente, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** a decorrere dalla data di stipula del contratto. Si precisa che la consegna e l'attivazione della fornitura si intendono formalizzate da una **Nota di attivazione** e sono comprensive di ogni relativo onere e spesa.
2. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula, dovrà mettere a disposizione della Committente le chiavi per l'utilizzo delle sottoscrizioni dandone comunicazione via e-mail alla casella di posta **ConsegnaSW@INAIL.it**, nonché renderle operative. Ultimate le operazioni di consegna e attivazione delle Sottoscrizioni Dynatrace, il Fornitore dovrà adempiere agli obblighi dettagliatamente disciplinati nel paragrafo 4.3.4 del Capitolato Tecnico parte II.

ARTICOLO 8 S BIS –[EVENTUALE] -

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
2. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 10 giorni decorrente dalla relativa data di consegna e attivazione, le Sottoscrizioni Dynatrace, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente, al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
2. A tal fine, il Fornitore dovrà consegnare un **"Piano di collaudo"**, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

Classificazione documento: Consip Public



4. La verifica di conformità, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale verrà conclusa entro il termine di 30 giorni:
- a. con riferimento **alla consegna e attivazione delle sottoscrizioni Base** di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), e al **Package di supporto Premium** di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b) entro il termine di **10 giorni** dalla data di consegna e attivazione delle sottoscrizioni stesse ufficializzata dalla relativa **Nota di Attivazione**, di cui al precedente Art. 8 S comma 1;
 - b. con riferimento **alla consegna e attivazione delle sottoscrizioni Opzionali** di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), entro il termine di **10 giorni** dalla data di chiusura del trimestre contrattuale di utilizzo;
 - c. con riferimento ai **Package di supporto professionale** di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) e d), entro il mese successivo al periodo di attivazione.
- Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale:
- a. **"Data di Accettazione della Fornitura"** con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e b);
 - b. **"Data di accettazione del Servizio"** con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) e d) relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
9. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.

Classificazione documento: Consip Public



10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
15. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..".

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione sulle sottoscrizioni acquisite, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), a partire dalla relativa "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 9 "Verifica di conformità" sino alla data di scadenza del presente contratto.
2. Il servizio di **manutenzione correttiva e adeguativa** (in garanzia), che dovrà essere prestato con le modalità puntualmente indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché apportare le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. L'Impresa prende atto che per l'esecuzione delle suddette attività dovrà provvedere alla distribuzione dei moduli software correttivi dei prodotti, rilasciati dal produttore nel corso di durata del presente Contratto, nonché alla correzione dei malfunzionamenti dei prodotti stessi,

Classificazione documento: Consip Public



segnalati da INAIL o da persone o imprese da quest'ultima delegate. Per quanto riguarda gli aggiornamenti della manutenzione adeguativa, la Società dovrà fornirli a INAIL entro 30 giorni dalla data di rilascio; sarà cura di INAIL valutarne l'applicabilità.

3. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa tra le 8:00 e le 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, ed attivato secondo le seguenti modalità:
- a) contattando telefonicamente il Contact Center al Numero Verde _____;
 - b) utilizzando l'indirizzo di posta elettronica/PEC _____;
 - c) utilizzando il fax al numero _____;
 - c) tramite i servizi online di manutenzione dal link http://_____/.

Numero telefonico, indirizzo email/PEC, numero fax o indirizzo del sito Web dovranno essere comunicati all'Amministrazione **entro 15 giorni** dalla stipula del contratto e dovranno essere utilizzati anche per la richiesta dei Package di Supporto professionale.

4. La **manutenzione correttiva** comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. A seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, l'Impresa è tenuta ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati e, comunque, secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue.

Gravità malfunzionamento	Tempo di presa in carico del malfunzionamento	Tempo di risoluzione
Critica: livello di severità 1	2 ore lavorative	Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento.
Alta: livello di severità 2	4 ore lavorative	Risoluzione del problema o individuazione di un workaround entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento.
Media: livello di severità 3	1 giorno lavorativo	Risoluzione del problema entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento.
Bassa: livello di severità 4	2 giorni lavorativi	Risoluzione del problema entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa in carico del malfunzionamento.

Classificazione documento: Consip Public



6. Le Parti si danno atto che, ai fini della individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in essere, faranno fede le seguenti definizioni:
- ✓ **Critica:** la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco riguarda un'attività "business critical" di INAIL e/o dell'Amministrazione;
 - ✓ **Alta:** un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un'attività "business critical" non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della soluzione adottata;
 - ✓ **Media:** un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;
 - ✓ **Bassa:** alcune funzionalità secondarie della soluzione adottata risultano degradate o non corrispondenti agli standard richiesti.
7. Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente comma 5, le Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa.
8. Nell'ipotesi prevista, e comunque nei casi di malfunzionamento di gravità alta (Critical e Severe), la Società dovrà, comunque, fornire una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento e mantenere costantemente informata l'Amministrazione circa l'avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia.
9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini/livelli di servizio previsti in sede di Capitolato, l'Impresa, previa comunicazione ad INAIL, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S "Penali". L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire. L'Impresa dovrà altresì fornire un **follow-up**, a seconda del livello di gravità del malfunzionamento:
- ✓ entro 4 ore lavorative per severità Critica;
 - ✓ entro 8 ore lavorative per severità Alta;
 - ✓ entro 16 ore lavorative per severità Media;
 - ✓ entro 16 ore lavorative per severità Bassa;
- dove per "follow-up" deve intendersi, in caso di problemi non immediatamente risolvibili, il tempo intercorrente tra il primo e il secondo contatto telefonico tra l'Amministrazione e il consulente della Società.

Classificazione documento: Consip Public



10. Il servizio di **manutenzione adeguativa** comprende le attività volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico della piattaforma di APM ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi e d'ambiente).
11. Nell'ambito del servizio di **manutenzione adeguativa** sono compresi anche gli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali ad esempio:
 - ✓ modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, all'applicazione (ad esempio cambiamento di titoli sulle maschere, ecc.);
 - ✓ adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
 - ✓ ogni altra tipologia di intervento finalizzata ad una migliore fruizione del software applicativo in esercizio.
12. La Società dovrà inoltre fornire all'Amministrazione i sotto specificati livelli di servizio:
 - a) **Help Desk telefonico**: nell'ambito del normale orario lavorativo (8:00-18:00 dal lunedì al venerdì), accesso diretto all'assistenza tecnica di Dynatrace nella persona di un consulente che, congiuntamente con l'Amministrazione, si adopererà allo scopo di identificare e, ove possibile, risolvere immediatamente il problema;
 - b) l'attivazione delle giornate di consulenza dei Package di **Supporto Professionale** che dovrà avvenire con richiesta via mail/PEC o via fax da parte di INAIL, con un preavviso di **3 (tre giorni) giorni lavorativi**, utilizzando i riferimenti che dovranno essere indicati dal fornitore del servizio.
 - c) un collegamento al sito del **Centro supporto di Dynatrace**, mediante l'utilizzo del **Package ESS**, per verificare lo stato di un problema, aggiornare/integrare le informazioni relative ad un problema aperto, inserire nuove richieste ed effettuare ricerche all'interno della on-line Knowledge Base, disponibile con il seguente livello di servizio: **7x24x365**.
13. A fronte di aggiornamenti o a conclusione di interventi di manutenzione, i prodotti aggiornati e la relativa documentazione, se aggiornata, dovranno essere consegnati alla Committente. Sarà cura della Società fornire alla Committente tutti i prodotti attraverso supporti informatici esenti da virus.
14. La consegna degli aggiornamenti sarà formalizzata tramite un apposito verbale di consegna.
15. La Committente effettuerà in proprio la verifica formale della consegna; le eventuali incongruenze riscontrate durante tale fase determineranno la non accettazione di tutti i prodotti/documenti consegnati e saranno formalizzate nel Verbale di consegna.

ARTICOLO 11 S

SERVIZI DI SUPPORTO

1. Per aumentare i livelli di servizio standard già inclusi nel Prezzo di acquisto della Rate Card, il Fornitore dovrà fornire ad INAIL, ogni anno contestualmente all'attivazione della Rate Card, il **Package ESS - Enterprise Success Support" (Supporto Premium)** che garantisce l'accesso

Classificazione documento: Consip Public



- prioritario **24x7x365** al team globale di esperti tecnici Dynatrace, attraverso assistenza in tempo reale sul prodotto, mediante supporto web e community. I contenuti tecnici e gli **SLA** del **Package ESS** sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore dovrà fornire ad INAIL con un preavviso di **5 (cinque giorni) giorni lavorativi**, su richiesta annuale di quest'ultimo, mediante le modalità di comunicazione con il Fornitore di cui all'Art. 10 S comma 3, il **Package "Quick Start"** che dovrà rendere il team di gestione della piattaforma indipendente ed in grado di implementare casi d'uso complessi. I contenuti tecnici e gli **SLA** del **Package "Quick Start"** sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico. Il pacchetto, a prescindere dalla figura professionale utilizzata, permette l'erogazione di un totale di **6 giornate persona in un anno**.
 3. Il Fornitore dovrà fornire ad INAIL con un preavviso di **5 (cinque giorni) giorni lavorativi**, su richiesta annuale di quest'ultimo, mediante le modalità di comunicazione con il Fornitore di cui all'Art. 10 S comma 3, il **Package "Automated Problem Remediation"** che dovrà supportare INAIL nell'analisi, implementazione ed integrazione della piattaforma con i sistemi di Trouble Ticketing presenti. I contenuti tecnici e gli **SLA** del **Package "Automated Problem Remediation"** sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico. Il pacchetto, a prescindere dalla figura professionale utilizzata, permette l'erogazione di un totale di **14 giornate persona in un anno**.
 4. Entrambi i precedenti pacchetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere personalizzabili, relativamente a contenuti o interventi, in funzione delle reali esigenze dell'INAIL.
 5. I servizi verranno svolti presso la sede INAIL di Via S. Regina Degli Apostoli 33, 00145 Roma (RM).

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 1 S comma 11 si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a).
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 1 S comma 14 si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a).
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna e attivazione delle Sottoscrizioni Dynatrace di cui al precedente articolo 8 S "Consegna e Attivazione delle sottoscrizioni Dynatrace" si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a). Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Allegato I "Dichiarazione d'Offerta" o nella documentazione d'uso.

Classificazione documento: Consip Public



4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle informazioni di cui al precedente articolo 10 S comma 3 si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a).
5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del *Piano operativo* di cui al precedente articolo 1 S comma 11 si applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del corrispettivo pattuito all'art. 13 S, comma 1, lettera a).
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini sull'inizio della Verifica di conformità, Inail si riserva di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,03 (zero virgola zero tre) per mille dell'importo complessivo contrattuale.
7. Nel caso in cui Inail accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a € 200,00 = (Euro duecento/00) per ogni inadempimento. Una penale pari a € 100,00 = (Euro cento/00) al giorno, verrà applicata per le seguenti attività: Nomina Responsabile della fornitura e Consegna Piano Operativo, per ogni giorno di ritardo dai tempi indicati nel presente contratto.
8. Qualora la Verifica di Conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S "Verifica di conformità" INAIL applicherà una penale pari allo 0,03 (zero virgola zero tre) per mille del corrispettivo di cui all'art. 13 S, comma 1, lettera a) per ogni giorno successivo fino alla verifica positiva.
9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 5, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, Inail applicherà all'Impresa la penale **"Intempestività nella presa in carico del servizio di Manutenzione Correttiva"** pari a:
 - per livello di severità 1: € 500,00 (Euro cinquecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;
 - per livello di severità 2: € 400,00 (Euro quattrocento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;
 - per livello di severità 3: € 300,00 (Euro trecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico;
 - per livello di severità 4: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari eccedenti il valore di soglia TPC specificato nel capitolato tecnico.
10. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del servizio di manutenzione si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 6, Inail applicherà all'Impresa la penale **"Intempestività nel ripristino del servizio di Manutenzione Correttiva"** pari a:
 - per livello di severità 1: € 700 (Euro settecento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;

Classificazione documento: Consip Public



- per livello di severità 2: € 600 (Euro seicento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;
 - per livello di severità 3: € 500 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione;
 - per livello di severità 4: € 400 (Euro quattrocento/00) per ogni giorno solare di ritardo o frazione.
11. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", comma 9, si verifichi un ritardo rispetto ai termini dei follow-up, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - per gravità Critica e Alta: € 400 (Euro quattrocento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;
 - per gravità Media: € 300,00 (Euro trecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari;
 - per gravità Bassa: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
 12. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di Manutenzione Adeguativa, di cui al precedente art. 10 "Servizio di manutenzione", comma 11, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la consegna dell'adeguamento richiesto, la INAIL applicherà all'Impresa una penale pari a € 700 (Euro settecento/00), per ogni giorno solare di ritardo o frazione.
 13. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità dei beni consegnati, per ogni giorno di ritardo dei termini previsti per l'eliminazione dei vizi, Inail si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
 14. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, Inail si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo maturato.
 15. Il Fornitore prende atto che in caso di superamento del valore di soglia per l'indicatore di qualità "PFI - Personale della fornitura inadeguato", specificato nell'Appendice al capitolato tecnico, INAIL si riserva di applicare al Fornitore la penale "**Eccesso di rilievi sul Personale della fornitura inadeguato**" pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni punto di scostamento.
 16. Il Fornitore prende atto che in caso di superamento del valore di soglia per l'indicatore di qualità "DS - Disponibilità di sistema", specificato nell'Appendice al capitolato tecnico, INAIL si riserva di applicare al Fornitore la penale "**Eccesso di rilievi sulla Disponibilità di sistema**" pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni punto di scostamento.
 17. Il Fornitore prende atto che in caso di superamento del valore di soglia per l'indicatore di qualità "RF - Rilievi sulla fornitura", specificato nell'Appendice al capitolato tecnico, INAIL si riserva di applicare al Fornitore la penale "**Eccesso di rilievi sulla fornitura**" pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni punto di scostamento.

Classificazione documento: Consip Public



18. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 300,00 (Euro trecento/00).
19. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui, rispettivamente, ai commi 11 e 12 dell'art. 4 S -bis "Qualificazione Cloud", la Committente applicherà – per ciascuna delle fattispecie di inadempimento previste ai rispettivi commi - la corrispondente penale pari, per ciascuna violazione, allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo".
20. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore eventuale sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento:*
Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S, comma 4, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "condizione particolare di risoluzione".
21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
22. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
23. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente e/o l'Amministrazione dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
25. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui

Classificazione documento: Consip Public



all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

26. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 13 S intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo delle sottoscrizioni e dei servizi di cui all'art. 1 S è pari a € _____, __ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/____), così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle **Sottoscrizioni Base Dynatrace** di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) è pari a € _____, __ = (____/____), inclusive della manutenzione e dei relativi servizi di Help-desk e Call Center; si precisa che il prezzo complessivo annuale offerto per la **Rate Card** è pari a € _____, __ = (____/____);
 - b) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle **Sottoscrizioni Opzionali Dynatrace** di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) è pari a € _____, __ = (____/____), inclusive della manutenzione e dei relativi servizi di Help-desk e Call Center; si precisa che il prezzo complessivo offerto per la parte **Opzionale** della **Rate Card** (il cui valore economico è pari al 20% del valore economico della Rate Card) è pari a € _____, __ = (____/____);
 - c) Il corrispettivo contrattuale per il **Package "Enterprise Success & Support"**, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), è pari a € _____, __ = (____/____), ove il prezzo annuale per il **Package "Enterprise Success & Support"** è pari a € _____, __ = (____/____);
 - d) Il corrispettivo contrattuale per il **Package "Quick start"**, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), è pari a € _____, __ = (____/____), ove il prezzo annuale per il **Package "Quick start"** è pari a € _____, __ = (____/____);
 - e) Il corrispettivo contrattuale per il **Package "Automated Problem Remediation"**, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. d), è pari a € _____, __ = (____/____), ove il prezzo annuale per il **Package "Automated Problem Remediation"** è pari a € _____, __ = (____/____).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Classificazione documento: Consip Public



3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice,
8. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 13 S BIS

REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai beni/servizi di cui al precedente art. 13 S comma 1 (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo alla voce "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" (codice Ateco 62) pubblicato da ISTAT (Dati trimestrali, base 2015).
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione ed il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione
4. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, la Committente con propria determinazione,

Classificazione documento: Consip Public



provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del fornitore - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

5. L'istanza di revisione prezzi in aumento da parte del Fornitore, di cui al precedente comma 4, costituisce condizione essenziale ai fini dell'attivazione del relativo procedimento di revisione; essa deve essere motivata e dovrà recare un'analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione, che attesti attraverso evidenze oggettive ed analitiche, per ciascuna singola componente del corrispettivo, l'effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
6. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 G delle Condizioni Generali, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S, l'Impresa potrà emettere fattura:
 - a) con riferimento al corrispettivo dovuto per le **Sottoscrizioni Base** di cui all'art. 13 S, comma 1, lett. a), e al **Package di Supporto Premium** di cui all'art. 13 S, comma 1, lett. c) all'inizio di ogni annualità contrattuale, l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" che è successiva all'esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art. 9 S, per l'acquisto di un anno di sottoscrizione;
 - b) con riferimento al corrispettivo dovuto per le **Sottoscrizioni Opzionali** di cui all'art. 13 S, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'Art. 9 S comma 7 lettera a), utilizzate a consumo nel trimestre contrattuale di riferimento;
 - c) con riferimento al corrispettivo dovuto per il **Supporto professionale - Package "Quick start"** e per il **Supporto professionale - Package "Automated Problem Remediation"** di cui all'art. 13 S, comma 1, lett. d) ed e), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" che è successiva all'esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art. 9 S, comma 7 lettera b).
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.

Classificazione documento: Consip Public



3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di Attivazione, ii) verbale positivo di verifica di conformità, iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - ✓ le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità,
7. Indicare in fattura i dati sopra riportati.
 - <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 - <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
 - <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

Classificazione documento: Consip Public



8. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuali Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>
81GXA9	SIMEA	B2112D0A86

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____."
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7 del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
- La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto.

Classificazione documento: Consip Public



15. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>**: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile **<eventuale>** e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della eventuale nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all’art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile **<eventuale>** e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della eventuale nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione:
 - a) la revoca della qualificazione di cui al seguente articolo 15 S - BIS o comunque la perdita definitiva della stessa;
 - b) l’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all’art. 19 S. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 19 S. Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall’altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1256 cc., la stessa valuterà l’inadempimento o il ritardo

Classificazione documento: Consip Public



nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 19 S (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
4. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
5. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del

Classificazione documento: Consip Public



DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
8. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 17 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Classificazione documento: Consip Public



3. Le finalità del trattamento sono: monitoraggio delle attività di troubleshooting e troubleticketing..
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, ovvero qualsiasi ulteriore utente previamente autorizzato da INAIL. _____
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del

Classificazione documento: Consip Public



- Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *<si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- ✓ la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ✓ la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - ✓ la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - ✓ una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - ✓ la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
 - ✓ i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
- 1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. *<Oppure>* **2) (Autorizzazione specifica)** Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato

Classificazione documento: Consip Public



a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a

Classificazione documento: Consip Public



conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento

Classificazione documento: Consip Public



ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE ARTICOLO:

ARTICOLO 18 S – [EVENTUALE]

PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere

Classificazione documento: Consip Public



instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 19 S -

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
3. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e

Classificazione documento: Consip Public



indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 20 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Classificazione documento: Consip Public



7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

ARTICOLO 21 S –

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato articolo e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è 3. La Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le Parti.

Roma, lì _____

La Committente

L'Impresa

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 11 S – Servizi di Supporto;

Articolo 12 S - Penali;

Articolo 15 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 17 S –Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 11 G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Classificazione documento: Consip Public



L'Impresa

F.to digitalmente

Classificazione documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail – ID 2814

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)